

Novità fiscali del 9 dicembre 2009: aggiornati i diritti di segreteria delle Camere di Commercio: i nuovi importi decorrono da gennaio 2010; ausiliari del commercio: fac-simile ricorsi gerarchici impropri; dal 1° gennaio nuove regole IVA: scatta l'adeguamento alle direttive comunitarie; finanziaria 2010: approvata dalla Commissione bilancio; altre di fisco

Pubblicato il 9 dicembre 2009

aggiornati i diritti di segreteria delle Camere di Commercio: i nuovi importi decorrono da gennaio 2010; ausiliari del commercio: fac-simile ricorsi gerarchici impropri; dal 1° gennaio nuove regole IVA: scatta l'adeguamento alle direttive comunitarie; finanziaria 2010: approvata dalla Commissione bilancio; altre di fisco

Indice:

1) Aggiornati i diritti di segreteria delle Camere di Commercio: i nuovi importi decorrono da gennaio 2010

2) Ausiliari del commercio: Fac simile ricorsi gerarchici impropri

3) Dal 1° gennaio nuove regole Iva: Scatta l'adeguamento alle direttive comunitarie

4) Finanziaria 2010: Approvata dalla Commissione bilancio

5) Altre di fisco

1) Aggiornati i diritti di segreteria delle Camere di Commercio: i nuovi importi decorrono da gennaio 2010

Sono stati aggiornati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, i diritti di segreteria delle camere di commercio.

I nuovi importi entreranno in vigore il 1° gennaio 2010.

In particolare, ciò per effetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 02.12.2009.

Questi di seguito sono alcuni importi **dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese:**

Società ed enti collettivi

- Iscrizioni, modifiche e cancellazioni: euro 120,00 (euro 90,00 con modalità telematica);
- Deposito bilancio ed elenco soci: euro 93,00 (euro 63,00 con modalità telematica);
- Iscrizioni, modifiche dati al Rea: euro 50,00 (euro 30,00 con modalità telematica);

Imprese individuali e soggetti solo Rea

- Iscrizioni e modifiche: euro 23,00 (euro 18,00 con modalità telematica);

Bollatura libri sociali

Bollatura e vidimazione libri: euro 25,00.

2) Ausiliari del commercio: Fac simile ricorsi gerarchici impropri

Operazione trasparenza: Pronta la guida del Ministero Sviluppo Economico per gli “aspiranti ricorrenti”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 03.12.2009 ha fornito tutte le indicazioni utili per la presentazione dei ricorsi gerarchici impropri degli ausiliari del commercio.

Operazione trasparenza sui ricorsi gerarchici impropri degli ausiliari del commercio

Al Ministero dello Sviluppo Economico sono giunte numerose richieste di chiarimenti in merito al contenzioso derivante dai ricorsi relativi ai cosiddetti ruoli degli ausiliari del commercio.

Da cui è emersa la necessità di fornire chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti che riguardano tale forma di contenzioso.

Ciò al fine di uniformare l’applicazione delle norme che disciplinano i ricorsi in questione tra le varie Camere di commercio, nonché di indicare agli utenti, cioè a coloro che sono iscritti nei relativi ruoli camerali o che intendono richiederlo, le modalità applicative per presentare un eventuale ricorso avverso una decisione camerale che li riguarda.

Di cosa si tratta

Contro le pronunce delle Camere di commercio inerenti le seguenti attività regolamentate (per il cui accesso, cioè, è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi ed essere iscritti in appositi ruoli, albi od elenchi) può essere presentato ricorso gerarchico:

- **Agente e Rappresentante di commercio** (legge 3 maggio 1985, n. 204);

- **Agente di affari in mediazione** (legge 3 febbraio 1989, n. 39 e D.M. 21 dicembre 1990, n. 452);

- **Perito ed Esperto** (Decreto ministeriale 29 dicembre 1979);

- **Spedizioniere** (legge 14 novembre 1941, n. 1442).

Nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di commercio, l'interessato (direttamente o per il tramite di un legale) ha facoltà di presentare un *ricorso gerarchico improprio* al competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - **Divisione XXI Registro imprese** - Via Sallustiana n. 53, 00187 Roma.

Procedimento

Il suddetto ufficio, una volta esaminato il ricorso in questione e l'eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell'istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all'emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.

La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata (per raccomandata a/r) sia al ricorrente che

alla Camera di commercio.

Termini per la presentazione del ricorso

Il ricorso va presentato al Ministero:

Agente e Rappresentante di commercio

- entro **60** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo;
- entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di cancellazione dal ruolo

Agente di affari in mediazione

- entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo;
- entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di sospensione /cancellazione/radiazione dal ruolo.

Perito ed Esperto

- entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo;
- entro **30** gg. dalla notifica camerale, in caso di sospensione /cancellazione dal ruolo.

Spedizioniere

- entro **15** gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nell'elenco;

- entro **15** gg. dalla notifica camerale, in caso di sospensione /cancellazione/radiazione dall'elenco;

- entro **15** gg. dalla notifica camerale, in caso di sanzione pecuniaria.

Documentazione da presentare

(con consegna a mano, o tramite spedizione per posta ordinaria o raccomandata, a scelta del ricorrente)

1) Istanza di ricorso sottoscritta dal ricorrente (o dal legale che lo rappresenta), assoggettata **all'imposta di bollo** in base alle modalità previste dal D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, redatta secondo il seguente schema, che indichi per l'esercizio di quale attività si presenta il ricorso (specificando, ad esempio, che è presentato "per l'attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204", oppure "per l'attività di Agente di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39", o "per l'attività di Perito ed Esperto di cui al D.M. 29 dicembre 1979", o "per l'attività di Spedizioniere di cui alla Legge 14 novembre 1941, n.1442").

2) eventuale documentazione probatoria che, a titolo esemplificativo, può consistere in:

a) titoli di studio e/o professionali posseduti;

b) lettere camerali inerenti il procedimento;

c) pareri e/o memorie difensive relative al contenzioso.

Non accoglimento del ricorso o cessata materia del contendere

- Il ricorso è **inammissibile** e, nella sostanza, non accolto quando viene presentato contro un provvedimento camerale non definitivo (cioè quando ancora non è stato emesso il provvedimento di diniego di iscrizione, o di cancellazione, o di sospensione dalla Camera di commercio, ma questa ha solo notificato all'interessato il suo intendimento con una lettera di avvio del procedimento).
- Il ricorso è **irricevibile** e, nella sostanza, non accolto quando viene presentato/spedito al Ministero **fuori termine**, cioè oltre il periodo di tempo sopra indicato.
- Sul ricorso può essere dichiarata **cessata la materia del contendere** quando l'interessato ne chiede spontaneamente l'archiviazione al Ministero, o quando il provvedimento camerale oggetto del ricorso stesso viene annullato dalla Camera di commercio medesima (per esempio in regime di autotutela).

Schema di ricorso

Schema di ricorso da presentarsi da parte di coloro - persone fisiche o persone giuridiche - che chiedono al Ministero dello Sviluppo Economico l'annullamento di una decisione camerale inerente i ruoli degli

Agenti e Rappresentanti di commercio, degli **Agenti di affari in mediazione**, dei **Periti ed Esperti**, gli elenchi degli **Spedizionieri**, relativamente a dinieghi di iscrizione nei medesimi, cancellazioni, o applicazione di sanzioni disciplinari o pecuniarie agli iscritti.

Marca da bollo da euro 14,62

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica -

Divisione XXI Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA

OGGETTO: Ruolo degli - ricorso gerarchico avverso il diniego di iscrizione (o la cancellazione, o la sospensione, o la radiazione, o la sanzione pecuniaria) operato dalla C.C.I.A.A. di

Il sottoscritto, nato il a, residente in (via, città, c.a.p.), presenta ricorso a codesto Ministero per l'annullamento del provvedimento camerale indicato in oggetto, che è stato assunto nei propri confronti (o nei confronti della società, con sede legale a, di cui ha la legale rappresentanza in qualità di) dalla Camera di commercio di con atto (decreto dirigenziale, delibera di giunta, decisione direttoriale, ecc.) n. ... del .././....

- Breve esposizione dei fatti che hanno portato al provvedimento camerale in questione.
- Illustrazione dei motivi assunti dal ricorrente a sua difesa, nonché delle argomentazioni a fondamento del suo ricorso.
- Eventuale elencazione e disamina della documentazione probatoria allegata al ricorso.

Le comunicazioni relative al presente ricorso potranno essere inviate al seguente indirizzo

.....

Per le vie brevi è possibile contattare il sottoscritto al seguente numero di telefono

.....

Firma

.....

Città e data di sottoscrizione

3) Dal 1° gennaio nuove regole Iva: Scatta l'adeguamento alle direttive comunitarie

Dal 01.01.2010 le vecchie regole su cui si affida il funzionamento dell'Iva subiranno un profondo cambiamento.

È, infatti, in corso di approvazione il Decreto Legislativo, licenziato dal Consiglio dei Ministri a novembre scorso, che recepisce le direttive comunitarie del 2008, in materia, rispettivamente, di territorialità delle prestazioni di servizi, rimborso dell'Iva ai non residenti e di obblighi Intrastat.

Il Legislatore nazionale è andato oltre il recepimento degli obblighi comunitari, introducendo nuove disposizioni che incideranno su tutte le transazioni poste in essere con soggetti non residenti.

Così, ne escono innovati anche i presupposti sulla titolarità dell'obbligazione tributaria e del plafond Iva.

In atto il quadro normativo è complesso ed appare poco chiaro (si veda in Il Sole del 24 Ore del 07.12.2009 gli autori Mantovani Matteo - Santacroce Benedetto che espongono tale problema).

Per evitare di trovarsi impreparati di fronte ai nuovi obblighi con tutte le annesse (negative) implicazioni, specie sanzionatorie è necessario che gli operatori conducano un'attenta valutazione delle ricadute della riforma sui propri flussi commerciali.

Non si possono sottrarre i soggetti attivi nell'ambito delle lavorazioni e dei trasporti intracomunitari e servizi accessori.

La disciplina di queste prestazioni, per via delle novità, passa nell'ambito delle nuove regole ordinarie in tema di territorialità, che non daranno più diritto al plafond.

Gli operatori coinvolti devono, di conseguenza, adeguare la propria gestione finanziaria, poiché dovranno anticipare l'Iva ai fornitori senza possibilità di detrarla, incrementando così la propria strutturale posizione di credito verso l'erario.

Una problematica simile interessa i soggetti non residenti dotati di rappresentante fiscale o identificati direttamente in Italia.

Il legislatore interno ha infatti previsto che nei rapporti con non residenti (comprese le cessioni di beni) il debitore dell'imposta sia in ogni caso da individuare nel cessionario o committente nazionale, che provvederà all'assolvimento dell'Iva con autofattura.

Questa estensione generalizzata del reverse charge comporta che i soggetti con posizione Iva nazionale, in relazione agli acquisti effettuati, risulteranno sempre a credito, non potendo compensare tale eccedenza.

Per tali operatori si pone la necessità di valutare, alla luce delle nuove norme, se sia ancora conveniente mantenere una rappresentanza (o identificazione) in Italia, sopportandone i relativi costi, o se risulti più conveniente chiudere tali posizioni e recuperare l'imposta con l'apposita procedura prevista per i non residenti.

Peraltro, questa opzione dal prossimo anno sarà più agevole, infatti la relativa istanza dovrà essere presentata, in via telematica, direttamente al proprio stato di stabilimento (e non più a quello di rimborso).

Comunque, si dovrà necessariamente mantenere un rappresentante laddove si pongano in essere operazioni con privati o per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Vanno totalmente aggiornate anche le prassi invalse presso gli operatori del ramo del trasporto di beni.

Le prestazioni che renderanno a soggetti passivi non residenti saranno interamente fuori campo per carenza del presupposto territoriale anche se la tratta è esclusivamente nazionale.

4) Finanziaria 2010: Approvata dalla Commissione bilancio

Cedolare secca per gli affitti all'Aquila e proroga, anche per il prossimo anno, della detassazione dei premi di produttività.

Il maxiemendamento al disegno di legge finanziaria per il 2010, presentato dal Governo, è stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera dei deputati il 07.12.2009. Adesso, il testo del DDL passa all'esame dell'Aula di Montecitorio.

Queste di seguito le novità fiscali contenute:

Taglio dell'acconto Irpef

La riduzione dell'acconto Irpef 2009 passa, in assenza di conversione in legge del D.L. n. 168/2009, sia attraverso la norma che ne fa salvi gli effetti già prodottisi, sia mediante la riproposizione di parte del suo contenuto.

Infatti, viene previsto:

- Il riconoscimento, ai contribuenti che non abbiano sfruttato il taglio di 20 punti percentuali, di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione di importo pari all'eccedenza versata

- l'obbligo, per i sostituti d'imposta che non abbiano considerata la riduzione, di restituire ai lavoratori, negli emolumenti corrisposti a dicembre, l'eccedenza trattenuta.

Aumentano le addizionali per le Regioni con deficit sanitario

Incremento automatico per le addizionali Irap (dello 0,15%) e Irpef (0,30%) applicate dalle Regioni con deficit sanitario, il cui piano di rientro sia non presentato o risulti "bocciato" dal Consiglio dei ministri.

Detassazione dei premi di produttività

Confermata per il 2010 la tassazione di favore, introdotta per l'anno 2009 dal decreto legge "anticrisi" D.L. n. 185/2008, dei compensi per incrementi di produttività percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato.

Irpef leggera per le Forze armate

Proroga al 2010 anche per la riduzione dell'Irpef (e relative addizionali) sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Abruzzo: più tempo per il recupero delle imposte

Per i contribuenti colpiti dal terremoto dell'Abruzzo, scatterà a giugno 2010 (non più dal prossimo gennaio) la restituzione delle imposte e dei contributi sospesi.

Le somme, inoltre, potranno essere dilazionate in un numero maggiore di rate, 60 anziché 24.

Abruzzo: cedolare fissa sugli affitti

Viene introdotta, in via sperimentale per l'anno 2010, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, in luogo dell'Irpef ordinaria, sui redditi di locazione riguardanti contratti a canone concordato stipulati tra persone fisiche e relativi a immobili ubicati nella provincia dell'Aquila.

Rivalutazione partecipazioni e terreni

Ulteriore possibilità per rideterminare il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

L'operazione, che questa volta riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, andrà perfezionata, entro il successivo 31 ottobre, attraverso la redazione di una perizia giurata e il versamento della relativa imposta sostitutiva.

Il pagamento potrà anche essere rateizzato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da assolvere entro la stessa data del 31 ottobre 2010.

Dallo scudo fiscale le risorse per il 5 per mille

Nel maxiemendamento viene prevista anche la ripartizione delle somme in arrivo dalle operazioni di emersione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.

5) Altre di fisco:

- Rimborsi IVA a non residenti: Per la domanda basta la firma del procuratore

La domanda di rimborso dell'IVA non deve essere necessariamente firmata dal soggetto passivo in persona, poiché può essere anche firmata da un procuratore.

(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. IV, 03.12.2009, n. C-433/08)

**- Paga l'imposta di pubblicità chi ha la disponibilità del mezzo promozionale:
Individuato il soggetto passivo**

La normativa non distingue il titolo da cui dipende la disponibilità del mezzo pubblicitario, potendo derivare non solo dall'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale, ma anche dall'esecuzione di un contratto obbligatorio.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 24307 del 18.11.2009)

- Il contribuente non è tenuto al pagamento delle sanzioni se ha sbagliato il professionista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25136 del 30.11.2009 ha stabilito che il contribuente non è tenuto al pagamento delle sanzioni se dimostra che le violazioni commesse dipendono dalla responsabilità del professionista a cui ha affidato la contabilità, denunciandolo all'autorità giudiziaria.

- Irap: Per lo psicologo non é ravvisabile l'autonoma organizzazione

Senza apporto dell'opera di terzi e in presenza di beni modesti, non sussiste l'assoggettamento ad Irap.

In assenza di apporto dell'opera di terzi e in presenza di beni modesti, non sussiste l'assoggettamento ad Irap in capo al contribuente che esercita la professione di psicologo.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23969 del 13.11.2009 è tornata ad occuparsi della questione dell'assoggettamento ad IRAP dei professionisti: nel caso di specie il contribuente - psicologo - non si avvale di personale dipendente o di collaboratori di altro genere, ma solo di beni strumentali : due PC, un cellulare, un fax e un'autovettura ad uso promiscuo professionale e personale di modesta entità.

Secondo la suprema corte, in questo caso non si può affermare l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata.

- Il Fondo di garanzia, apre una sezione speciale per l'autotrasporto

Al settore si applicherà il limite de minimis pari a 100.000 euro.

UniCredit MedioCredito Centrale con informativa ha comunicato che il Fondo di Garanzia per le PMI ha ampliato la sua operatività alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi che ha subito decorrenza.

E' stata prevista l'applicazione di specifici criteri di valutazione per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi che potranno beneficiare dell'intervento a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale.

Al settore dell'autotrasporto si applica il limite de minimis pari a 100.000 euro e l'importo massimo garantito ammonta a 750.000 euro per impresa e non potranno essere ammesse all'intervento del Fondo operazioni di garanzia per finanziamenti concessi a PMI a fronte di investimenti riguardanti autoveicoli.

In attesa dell'adeguamento della piattaforma web per le domande on-line, le richieste di intervento del Fondo per le PMI di autotrasporto potranno essere trasmesse in originale o via fax al numero 06.4791.2557.

- Bonus ricapitalizzazione, perfezionamento entro il 31 dicembre

L'operazione deve essere perfezionata entro il 31.12.2009 perché si possa ottenere lo sconto sugli aumenti di capitale delle società già a partire da unico 2010.

Il perfezionamento richiede la sottoscrizione delle partecipazioni da parte di persone fisiche, nonché, per le società di capitali, l'iscrizione della modifica statutaria nel registro delle imprese.

Il bonus spetta alle società di capitali e alle società di persone che nel periodo che va dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010, aumentano il proprio capitale mediante conferimenti in denaro o in natura.

La detassazione, pari al 3% della ricapitalizzazione per l'esercizio in cui è avvenuta e per i quattro successivi, è vincolata alla sottoscrizione da parte delle persone fisiche ed entro il limite di 500mila euro.

La presenza nella compagine sia di persone fisiche sia di società, non comporta il venir meno dell'agevolazione stessa ma essa sarà limitata all'importo conferito da quest'ultime.

Il bonus è vincolato ad un formale aumento di capitale sociale deliberato con atto notarile e modifica dello statuto o dei patti sociali.

- IVA: Circolare Assonime sulla stabile organizzazione

L'Assonime, con la circolare 49 del 04.12.2009, ha chiarito le modifiche introdotte dal D.L. n. 135/09 sull'Iva nazionale al fine di adeguarla alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 16.07.2009, resa nella causa C-244/08. L'imposta sugli acquisti effettuati dalla società non residente viene recuperata direttamente dalla stabile organizzazione in occasione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Per le operazioni attive effettuate direttamente in Italia nei confronti di soggetti passivi di imposta opera sempre il meccanismo del reverse charge da parte del cliente italiano.

Per le operazioni attive effettuate direttamente in Italia nei confronti di privati o enti non soggetti passivi di imposta gli obblighi Iva saranno adempiuti dalla stabile organizzazione.

- Operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio

In consultazione fino al prossimo 8 gennaio l'aggiornamento all'OIC 12.

Il Consiglio di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano Di Contabilità) ha messo in consultazione fino al 08.01.2010 l'appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 12: "Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio".

- Messina: Versamenti e adempimenti sospesi fino a tutto maggio 2010

Stop ai versamenti e agli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2009 al 31 maggio 2010 per i residenti nei comuni della provincia di Messina danneggiati dall'alluvione dello scorso 1° ottobre.

L'ordinanza n. 3825 del 27 novembre 2009 del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.12.2009, amplia così i termini di sospensione degli obblighi fiscali, precedentemente fissati al 1° novembre dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre scorso.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l